



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BENEVENTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CAPOBIANCO</u>	<u>FRANCESCO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>VITALE</u>	<u>ELVIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>LANDOLFI</u>	<u>VINCENZO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 533/2019
depositato il 05/06/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 138 DEL 18/12/2018 IMU 2013
contro:
COMUNE DI PAOLISI
VIA ROMA N. 115 82011 PAOLISI

proposto dal ricorrente:
IMMOBILIARE ITALIANA S.R.L.
VIALE ANTONIO MELLUSI N 58 82100 BENEVENTO BN

difeso da:
CAMPESE UGO
VIA FILIPPO RAGUZZINI N. 10 82100 BENEVENTO BN

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 533/2019

UDIENZA DEL

12/10/2020 ore 09:31

N° 352/20

PRONUNCIATA IL:

12/10/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02/12/20

Il Segretario

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso reclamo n. 533/2019 depositato il 05/06/2019, la Immobiliare Italiana Srl, in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. Antonio D'Onofrio, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Campese, impugnava l'avviso di accertamento per omesso versamento ed irrogazione della sanzione, avviso n. 138 prot. n. 8053 del 19/12/2018 notificato il 07/01/2019 per imposta IMU dell'anno 2013, interessi e sanzioni per un importo di €. 42.921,00, relativa all'immobile di sua proprietà, sito in Paolisi e riportato nel catasto fabbricato di detto comune al foglio 1, particelle 204 sub 2 e 204 sub 3.

Faceva presente che dalla visura storica del 21/01/2019 emerge un aumento della rendita ad €. 39.948,00 a seguito di variazione nel classamento del 12/03/2013 prot. n. BN0038706 in atti dal 12/03/2013, variazione di classamento (n. 5581.1/2013) con notifica effettuata con prot. n. BN0041102/2013 del 18/03/2013.

A sostegno del ricorso, adduceva i seguenti motivi:

1. decadenza del Comune di Paolisi dal potere di accertamento dell'IMU relativa all'anno 2013, atteso che, come risulta dal sito on line delle Poste Italiane, la raccomandata a. r. numero 15283347305- 0 relativa all'avviso di accertamento in questione, è stata presa in carico il 02/01/2019 e consegnata il 07/01/2019;
2. mancato ricevimento della comunicazione della variazione nel classamento del 12/03/2013 e, quindi, dell'attribuzione della nuova rendita catastale, atteso che l'art. 6, 1° comma, della L.212/2000 prevede che l'Amministrazione Finanziaria deve assicurare la conoscenza degli atti destinati al contribuente;
3. nell'avviso impugnato non risultano evincibili gli elementi che hanno determinato l'Ente impositore alla variazione nel classamento e nella rendita catastale;
4. in subordine, applicazione della riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU, atteso che l'immobile in questione è da tempo inutilizzabile come accertato dal Comune di Paolisi nella relazione di sopralluogo prot. n. 37/2010 del 02/04/2010 a firma dell'Agente di Polizia Municipale Nicolina Meccariello e del Comandante Pietro dello Iacovo.

Concludeva con la richiesta dell'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Con controdeduzioni presentate in data 14/02/2020 si costituiva il Comune di Paolisi che, in riferimento al 1° motivo di ricorso, contestava quanto dedotto al ricorrente facendo presente che la raccomandata n. 15283347305- 0 rispetta integralmente quanto stabilito dalla legge n. 296/2006 in quanto è stata regolarmente consegnata all'Ufficio Postale in data 31/12/2019 entro il termine quinquennale.

In riferimento al 2° motivo di ricorso, evidenziava che l'adempimento di notificare l'avvenuta variazione della rendita catastale era di competenza dell'Ufficio del Territorio.

Relativamente alla riduzione per fabbricati inagibili, si riportava al Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 04/06/2012.

Concludeva con la richiesta del rigetto del ricorso.

All'odierna udienza pubblica, come da verbale, la Commissione, riunita in camera di consiglio, decide come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il Collegio, vista la documentazione versata in atti, rileva che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22789 depositata in data 28 settembre 2017, ha ritenuto che l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata dopo il 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI.

Il Collegio, tenuto conto che l'IMU ha preso il posto dell'ICI, adesivo a tale ordinanza, ritiene inutilizzabile la rendita catastale non notificata, per cui accoglie il ricorso.

Le restanti eccezioni restano assorbite.

La soccombenza comporta la condanna alle spese del Comune di Paolisi in favore del ricorrente liquidate in €. 3.000,00.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Paolisi al pagamento delle spese in favore del ricorrente liquidate in €. 3.000,00.

Benevento 12/10/2020

Il Relatore
Ing. Elvio Vitale

Il Presidente
Avv. Francesco Capobianco